Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

STATUTO

DELIBERA N. 65 DEL 23/9/2004.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
Ruolo e finalità del Comune

1. Il Comune è l'ente che rappresenta la comunità di San Pietro in Casale e ne cura gli interessi. Come tale ne promuove lo sviluppo e favorisce ogni iniziativa tesa a determinarne il progresso economico sostenibile, sociale e culturale, esercitando tutte le funzioni amministrative, non espressamente attribuite dalla legge ad altri enti, che concernono la popolazione e il territorio comunale.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Nell'ambito dell'autonomia normativa attribuita dalla legge, i regolamenti si adeguano ai principi in materia di organizzazione contenuti nel regolamento degli uffici e dei servizi.

4. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30.12.1989, e nelle prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forma di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali, di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

6. Il Comune uniforma la propria azione ai seguenti principi e valori:

a) promozione della persona come singolo e come componente di formazioni sociali, fra le quali la famiglia, e valorizzazione delle associazioni fondate sul volontariato;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) lavoro quale base dello sviluppo democratico della comunità locale;

c) ordinata convivenza sociale, fondata sulla libertà, la pace, la tolleranza, la solidarietà e la giustizia;

d) parità giuridica, economica e sociale fra le persone senza distinzione di sesso e di razza attraverso l'individuazione di strumenti di governo atti a garantire l'attuazione di pari opportunità;

e) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

f) difesa dell'ambiente e della qualità della vita, tutela del territorio come bene da preservare.

7. Il Comune esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità. In particolare nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi statali e regionali in materie di assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate, coordina gli interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero operanti nell'ambito territoriale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti, anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 oppure consorzio o in unione con altri Comuni e l'unità sanitaria locale.

ART. 2
Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini residenti, domiciliati nel Comune, non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio, degli utenti dei servizi comunali, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, (degli stranieri apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio) a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all’indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall’Amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

ART. 3
Collaborazione e integrazione con altri soggetti

1. Sulla base degli artt.15,22-26 e 30-35 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, il Comune:

a) stringe rapporti di collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, per la realizzazione di opere e di interventi nonchè per la gestione di servizi pubblici locali;

b) favorisce l'unione e la fusione con altri comuni contermini;

c) partecipa in modo attivo al riordino istituzionale del proprio territorio e di quello provinciale ai fini di un loro più razionale assetto socioeconomico.

ART. 4
Sede ed emblemi comunali

1. Il Comune ha sede in località San Pietro in Casale e ricomprende le frazioni di Asia, Cenacchio, Gavaseto, Maccaretolo, Massumatico, Poggetto, Rubizzano, Sant'Alberto e San Benedetto.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede municipale. In casi eccezionali, salvo il rispetto del principio della pubblicita' della seduta, può riunirsi in altra sede nell'ambito del territorio comunale.

3. Il Comune ha:

a) uno stemma con la seguente blasonatura: "di azzurro, al ca sale costituito di tre edifici, di spigolo, quello di destra più elevato ed al centro figura addossato ai due una piccola casetta, dal tetto spiovente, aperti e finestrati, fondati sulla campagna di verde, che sale leggermente verso il fianco sinistro dello scudo";

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) come gonfalone un "drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 6
Forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare, anche su base di frazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati all'Amministrazione comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio Comunale di una relazione annuale sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dalla amministrazione comunale.

3. Le forme associative di cui al comma 2 possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 7 nonché, partecipare alle consultazioni disciplinate dall' articolo 9.

4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività. Il regolamento provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.

ART. 7
Istanze, petizioni, proposte. Iniziativa popolare

1.Tutti i soggetti di cui al precedente art. 2 – comma 1 – possono proporre agli organi del Comune istanze e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno cento persone e depositate presso la Segreteria comunale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina le modalità, forme e temi della risposta, che deve essere comunque resa entro tre mesi.

2. I soggetti di cui al precedente art. 2 – comma 1 – esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di cinquecento firme raccolte nei tre mesi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

precedenti il deposito, con modalità stabilite dal regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo e comunque non oltre sei mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la Segreteria generale.

4. Le proposte di cui al precedente comma 2 sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267

ART. 8
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio ogni azione o ricorso che spetta al Comune in sede sia amministrativa, sia civile che penale. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART. 9
Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione su materie di esclusiva competenza locale della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale e da un numero di cittadini residenti non inferiore ad un ventesimo della popolazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro sessanta giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a sessanta giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Qualora la consultazione riguardi la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio Comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al trenta per cento degli aventi diritto.

5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti da regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

ART. 10
Referendum

1. Il Sindaco indice referendum, consultivo o abrogativo, nelle materie di competenza comunale quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta di voti dei suoi componenti, o quando lo richieda un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e) regolamento di contabilità.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci e deve rendere esplicite le eventuali maggiori spese o minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal regolamento di cui al Titolo VIII,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

4. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e la indipendenza dagli organi di governo del Comune.

5. Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:

a) sull'esclusiva competenza locale;
b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
c) sulla congruità e sull'univocità del quesito;
d) sulla compatibilità della abrogazione con la permanenza di altre disposizioni regolamentari vigenti, nelle ipotesi di referendum abrogativo.

6. Fino alla pronuncia di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, il Sindaco può presentare memorie al Comitato stesso.

7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

8. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabiliti:

a) i criteri per la composizione del Comitato dei Garanti;
b) i criteri per la formulazione del quesito;
c) le procedure di ammissibilità;
d) le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) le modalità di presentazione della richiesta di referendum;
f) le modalità di indizione del referendum e di convocazione dei comizi elettorali;
g) le modalità dello svolgimento delle operazioni di voto;
h) le modalità per la proclamazione del risultato.

9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 180 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

10. Per la validità del referendum deve recarsi alle urne la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e pronunciarsi favorevolmente la metà più uno dei votanti.

11. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

12. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

13. Le consultazioni della popolazione ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

ART. 11
Difensore civico

1. L'Amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore civico, al fine di:

a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
b) esercitare le funzioni di cui all'art. 127 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
c) esercitare le altre funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

2. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni ad esso demandate nei confronti dell'Amministrazione comunale, il Difensore civico si può avvalere delle strutture comunali.

3. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. A tal fine trovano applicazione i criteri stabiliti per il comitato dei Garanti di cui al precedente art.8 – comma 8. Qualora per due votazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico dura in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo nel quale ha avuto luogo la sua elezione.

4. Il Difensore civico invia annualmente alla Giunta e al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione, ed ha il diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari per riferire su aspetti particolari della sua attività.

5. Il Consiglio comunale può assicurare, in un quadro di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo mediante convenzione con altri Comuni e/o la Provincia di Bologna.

6. ABROGATO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I

CONSIGLIO

ART. 12
Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Al Consiglio spettano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

ART. 13
Pari opportunità

1. Nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, deve essere assicurata la presenza di almeno un appartenente a ciascun sesso.

ART. 14
Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge.

2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

ART. 15
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare;
b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per l'esercizio del diritto.

3. Il Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento del Consiglio; il Sindaco o l'Assessore da esso delegato rispondono alle interrogazioni e interpellanze entro trenta giorni dalla presentazione.

4. I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnati, hanno inoltre la facoltà di attivare il difensore civico comunale, nei casi e nelle forme di cui all'art.127 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.39 c.2 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

ART. 16

Decadenza, dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro riunioni consecutive è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. L'accertamento delle cause di decadenza viene effettuato secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. In ogni caso il consigliere rimasto assente deve essere ascoltato prima della pronunzia del Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.Le dimissioni non presentate personalmente debbono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 comma 1 lett.b) n.3 e 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267. A tal fine, non si computa il Sindaco.

4. Il seggio che durante il quinquiennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 4.

ART.17
Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. I gruppi, compatibilmente con le disponibilità del Comune, dispongono, presso la sede dell'ente, delle attrezzature, delle risorse finanziarie e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. Il Consiglio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, istituisce, nel proprio seno stabilendone le competenze, commissioni permanenti, con funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti e provvedimenti di competenza del Consiglio. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti di controllo e/o di garanzia, per settori organici di materie o per affari determinati, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

5. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

6. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di assessori, nonchè, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni.

7. Il regolamento istituisce la conferenza dei capigruppo, composta dal Sindaco e dai capigruppo, determinandone le funzioni in rapporto alla programmazione dei lavori del Consiglio.

ART. 18
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, su convocazione del Sindaco e negli altri casi previsti dallo Statuto, in sessione ordinaria.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

3. L’avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri:

a) - almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per le adunanze nelle quali vengono iscritte all’ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti al bilancio di previsione ed il rendiconto del bilancio;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) - almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per le altre riunioni;

c) - almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per le adunanze convocate d'urgenza, per quelle di seconda convocazione e per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno consegnato in precedenza.

4. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

5. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

ART. 19
Prima adunanza

1. Il Consiglio è convocato in prima adunanza, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, al fine di procedere in via prioritaria, rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti. La prima seduta deve tenersi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione.

2. La convocazione è disposta dal Sindaco eletto e ad essa è allegato l'atto di nomina dei componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

3. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni.

4. A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 20
Pubblicazione risultato elezioni

1. Entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Adunanza dei Presidenti di seggio, il Sindaco neoeletto è tenuto a pubblicare i risultati delle elezioni ed a notificarli a tutti gli eletti.

ART. 21
Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni dalla prima adunanza, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, per la discussione e la definizione degli stessi.

2. Il Consiglio è chiamato a pronunziarsi sull'adeguamento delle linee programmatiche:
a) - su proposta del Sindaco e dei singoli assessori;
b) - su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

3. In sede di approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche sulla base di una relazione presentata dal Sindaco e dai singoli assessori.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche di mandato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

ART. 22
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dagli elettori, entra in carica ed assume la pienezza delle funzioni all'atto della proclamazione; presta giuramento, davanti al Consiglio Comunale nella seduta d'insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana. Il relativo verbale viene trasmesso al Prefetto.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla. Il sostituto del Sindaco usa tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

3. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonchè quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente. Impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici. Adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

4. Il Sindaco, per specifiche ragioni di interesse pubblico, può sospendere temporaneamente l'esecuzione degli atti di competenza del direttore generale, ove nominato, e dei dirigenti.

5. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

6. Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio, può inoltre limitatamente alle materie previste dagli artt.54 lett.a) b) c) e art.14 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, delegare l'esercizio di funzioni ad esso attribuite al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori.
Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:

a) convocazione e presidenza del Consiglio e della Giunta;
b) revoca di Assessori;
c) presentazione delle dimissioni, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) nomina, designazione e revoca ai sensi dell'art.50 comma 8 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;
e) approvazione degli accordi di programma, ai sensi dell'art.34 c.4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

7. Il Sindaco, inoltre:

a) –in particolare, in caso di emergenze sanitrie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanza contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
b) - coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, modificandoli in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza;
c) - ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
d) – assicura adeguata informativa ai consiglieri sui temi all'ordine del giorno.

8. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e su quella della Giunta e sullo stato di attuazione di piani e programmi.

8 bis. Il Sindaco, mediante l'adozione di apposito provvedimento ha inoltre facoltà di attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio di funzioni di coordinamento, di ricerca o di studio in relazione a specifiche materie, ferma restando in capo al Sindaco l'adozione di ogni relativo provvedimento non di competenza dei funzionari responsabili.

9. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

10. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 23
Nomine

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.

2. Le nomine e designazioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

3. Il Sindaco:

a) - nomina il Segretario Comunale scegliendolo fra gli iscritti all'albo gestito da apposita agenzia, di cui è dipendente;

b) - revoca il Segretario Comunale, con provvedimento motivato e previa deliberazione della Giunta;

c) - nomina, conferma e revoca i direttori di area ed assegna loro un'indennità di funzione determinata dalla Giunta comunale nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio e nel rispetto del contratto di lavoro della categoria;

d) - attribuisce, definisce e revoca gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e nel rispetto dell'ordinamento del pubblico impiego, con trattamento economico anche differenziato rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione motivata della Giunta comunale;

e) - può nominare e revocare, previa deliberazione di Giunta ed anche al di fuori della dotazione organica, un Direttore Generale. Ove non lo nomini, può attribuirne le funzioni al Segretario Comunale;

f) - può costituire, alle sue strette dipendenze ed ove il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi lo preveda, lo 'Ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo';

g) - nomina i messi notificatori, ivi compresi quelli temporanei, in occasione di consultazioni elettorali.

4. Spetta al Consiglio la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nel caso in cui

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

la legge espressamente preveda la nomina o designazione di rappresentanti del Consiglio Comunale.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 24
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina con proprio decreto i componenti della Giunta, indicando tra di essi il Vice Sindaco; il decreto è tempestivamente inviato al Prefetto. Esso è allegato alla prima convocazione del Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 17.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dal Sindaco nel provvedimento di nomina, variabile da un minimo di quattro ad un massimo di sei, compreso il Vice Sindaco.

3. Gli Assessori possono essere nominati anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 25
Competenze e funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio nelle materie non riservate dalla legge e dallo statuto al Sindaco. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio su iniziativa del Sindaco o di Assessori da questi delegati. Compie gli atti di amministrazione che non

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili degli uffici.

3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

ART. 26
Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nelle funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti nelle materie e per le competenze determinate dal Sindaco nell'atto di nomina. In tale ambito gli assessori:

a) esercitano il potere di indirizzo attraverso l'emanazione di direttive che determinano obiettivi e criteri dell'attività dei direttori di area;

b) svolgono funzioni istruttorie e propositive nei confronti della Giunta.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, con atto motivato, che è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva al decreto di revoca; contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.

3. Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.

4. La sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio è effettuata dal Sindaco, che ne da' tempestiva comunicazione al Consiglio.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 27
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

2. La mozione di sfiducia al Sindaco deve essere presentata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere motivata.

3. La mozione deve essere presentata al Segretario Comunale e deve essere discussa in una seduta del Consiglio non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, da chi legittimamente lo sostituisce.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia votata per appello nominale da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta. Il Segretario Comunale comunica tempestivamente la deliberazione al Prefetto perchè siano attuate le procedure di scioglimento del Consiglio e di nomina di un Commissario.

ART. 28
Dimissioni - Impedimento permanente - Rimozione - Decadenza - Sospensione o Decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. All'accertamento delle cause di impedimento permanente provvedono congiuntamente il Segretario Comunale e il Vice Sindaco, che ne danno comunicazione al Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 29
Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti la Giunta un Vice Sindaco, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, e negli altri casi previsti dalla legge.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età fra i componenti la Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV

DECENTRAMENTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 30
Consulte frazionali

1. Il Consiglio Comunale può istituire nelle frazioni organismi di partecipazione denominati "consulte frazionali", quali punto di coagulo degli interessi locali delle frazioni.

2. Le consulte frazionali hanno funzioni consultive e propositive relativamente alle problematiche locali delle frazioni corrispondenti.

3. Ciascuna consulta frazionale nomina al suo interno un presidente che la rappresenta.

4. Le modalità di funzionamento e di nomina sono stabilite dal regolamento, che individua altresì le funzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I

FORME DI GESTIONE

ART. 31
Assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni, di consorzio con altri enti locali e di convenzione con altri enti o con operatori privati del settore, in conformità alle indicazioni dell'art.5, 20 e 42 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

2. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

3. La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di modalità di gestione prescelte:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

ART. 32
Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché, a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

AZIENDA SPECIALE

ART. 33
Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 34
Statuto dell'azienda

1. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.

2. Lo statuto dell'azienda è deliberato dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

ART. 35
Organi dell'azienda

1. Organi dell'azienda sono:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il direttore;

d) l'organo di revisione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 36
Consiglio di amministrazione

I. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, incluso il presidente, nominati, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.

2. Il Consiglio Comunale, delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.

3. I candidati a membri del Consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano, a perseguire gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'Azienda dal Consiglio Comunale.

ART. 37
Revoca o scioglimento del Consiglio di amministrazione

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali di cui al comma 2 dell'articolo 36, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati secondo quanto previsto dal medesimo articolo ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'azienda, la proposta motivata di revoca di singoli membri del Consiglio di amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio di amministrazione può essere presentata al Sindaco, dalla Giunta, da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, o da un numero di utenti o elettori fissato dal regolamento comunale, che disciplina altresì le modalita' di presentazione della proposta da parte di utenti o elettori.

ART. 38
Presidente e Direttore

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, di norma sulla base di concorso, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 39
Controlli interni

1. La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonche' le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al Direttore, sono disciplinate dallo statuto dell'azienda.

ART. 40
Atti fondamentali

1. Oltre agli atti di cui all'articolo 42 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, sono riservati all'approvazione del Consiglio Comunale le delibere del Consiglio di amministrazione concernenti il piano programma di cui al successivo comma 2, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese , il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, le convenzioni dell'azienda con altri enti locali che comportino parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale.

2. Il piano programma di cui all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n.153 deve indicare annualmente, oltre agli elementi specificati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.902, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 e l'attivita' svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entita' e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi e le misure adottate, o che si intendano adottare, per porvi rimedio.

3. Il Consiglio di amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi. Il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consiglio Comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall'azienda, di copertura di eventuali costi sociali o di provate disponibilita' di forme di finanziamento aggiuntive.

4. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo e dall'articolo 41, ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto.

ART.41
Partecipazione dell'azienda a società

1. L'azienda può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa. La deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda è sottoposta all'approvazione della Giunta.

2. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con i servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

3. Nel caso di cui al comma 2 il Consiglio Comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad un parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei corrispondenti compiti osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

ART. 42
Vigilanza sulle aziende

1. La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta e da una commissione consiliare formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

2. I compiti della commissione ed i rapporti con gli organi dell'azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati dal regolamento consiliare.

3. Sono in ogni caso pubbliche le sedute dedicate all'esame annuale del piano-programma, previsto dal comma 2 dell'articolo 40.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

ISTITUZIONE

ART. 43
Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi di interesse metropolitano. In tal caso, la convenzione può prevedere deroghe alla disciplina contenuta nel Capo III.

3. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione.

4. Il Consiglio approva il regolamento di gestione.

ART. 44
Organi dell'istituzione

1. Sono organi della istituzione:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente ;

c) il Direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, nominati dal Sindaco; i requisiti sono stabiliti dal regolamento della istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri scelti all'interno di una rosa espressa dalle formazioni sociali o associazioni di cittadini e di utenti.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente percepiscono una indennità pari rispettivamente a quella dei consiglieri comunali e di assessore.

5. Il Direttore è nominato dal Sindaco con le stesse modalità previste per la nomina dei responsabili di settore del Comune.

6. Per l'incarico di Direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 110 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

ART. 45
Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il regolamento dell'istituzione può tuttavia prevedere:

a) modifiche rispetto all'ordinamento del personale comunale riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale o notturno;

b) modalità e forma di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

2. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

ART. 46
Rapporti con gli organi comunali

1. La Giunta sottopone ad approvazione del Consiglio Comunale gli indirizzi generali a cui si deve attenere l'istituzione, il bilancio annuale e pluriennale, gli standards di erogazione dei servizi delle istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale. Il Sindaco provvede

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

inoltre alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di amministrazione osservate, per quanto applicabile, le norme dettate dall'art. 37.

2. Ogni atto a carattere generale riguardante la attività ed i servizi dell'istituzione, ivi compresa la predisposizione degli strumenti di previsione contabile, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo ed il piano programma di cui al comma 2 dell'articolo 40, è riservato al Consiglio di amministrazione. Il regolamento di contabilità comunale determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del Presidente e del Direttore.

ART. 47
Vigilanza

1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta Comunale. I rapporti con gli organi delle istituzioni, con l'organo di revisione, con gli utenti sono stabiliti con regolamento.

ART. 48
Gestione finanziaria e contabile

1. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

2. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

3. Secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale, le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale.

4. L'attività finanziaria delle istituzioni si svolge in base ad una contabilità di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello comunale, la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio.

5. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV

ALTRE FORME

ART. 49
Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente può subordinare il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo non superiore ad anni nove, alla esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende ed istituzioni nonchè con operatori privati del settore per la gestione di determinati servizi, ai sensi degli artt. 30 e 42 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

ART. 50
Partecipazione a società per azioni

1. La partecipazione del Comune a società per azioni è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici locali, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azioni privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. Il Comune non può costituire società a partecipazione totalitaria comunale nè divenire, successivamente alla loro costituzione, unico azionista.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 51
Convenzioni per lo svolgimento di funzioni e servizi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Fra gli altri, possono essere costituiti uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, per la progettazione - direzione e la realizzazione di lavori ed opere pubbliche nonché per il servizio di controllo di gestione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, per lo svolgimento dell'attività di valutazione.

5. Con la convenzione il Comune disciplina l'esercizio da parte del responsabile dell'ufficio convenzionato delle funzioni proprie svolte nell'interesse del Comune. Le convenzioni per l'esercizio di funzioni amministrative in comune con altri enti locali non possono limitare il potere comunale di variarle.

ART.52
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree delle posizioni organizzative, a loro volta articolate in servizi e/o uffici.

2. La copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative, denominati "direttori di area" può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, nel rispetto del D.Lgs 18.08.2000 n.267 ed al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato per i posti di "direttore di area".

4. Per la realizzazione di specifici progetti, le aree o i servizi/uffici di aree diverse possono essere coordinati a livello intersettoriale, in base ad apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Direttore Generale o del Segretario Comunale (quando non sia stato nominato il Direttore Generale) o di un direttore di area.

ART.53
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adotta il 'Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi'.

2. Oltre al contenuto obbligatorio previsto dalla legge e da altri atti aventi forza di legge, il regolamento degli uffici e dei servizi:

a) individua forme di raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa, anche in ordine all'attuazione delle linee programmatiche del mandato e dei progetti dei singoli assessori e della comunicazione di atti di amministrazione attiva prima dell'adozione;

b) individua le strutture cui è demandata l'attività di valutazione e verifica del controllo di gestione, effettuazione del controllo di regolarità amministrativa e contabile, della valutazione dei funzionari (dirigenti) e alla congruità tra risultati e obiettivi definiti nei documenti di indirizzo. Tali strutture possono essere costituite anche a mezzo convenzione o uffici in comune con altri enti territoriali;

c) definisce le specifiche forme di responsabilità previste da leggi di settore;

d) definisce i criteri per la costituzione, anche in forma associata, di un apposito ufficio per le controversie in materia di lavoro dei dipendenti comunali, cui viene assegnato personale dell'ente o degli enti associati, per la difesa dell'amministrazione o delle amministrazioni nei giudizi di primo grado.

e) definisce le funzioni dei direttori di area.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, i criteri e i principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.

4. Nell'attribuzione delle competenze ai direttori di area è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e di controllo (definizione obiettivi - programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai direttori di area spettano gli atti di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

ART.54
Tutela della professionalità

1. L'Ente realizza la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori ed applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. L'inquadramento nelle categorie contrattuali conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

3. L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

4. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della categoria di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro, secondo criteri di funzionalità e flessibilità organizzativa.

ART.55
Compiti dei direttori di area

1. Ai direttori di area spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.

3. Essi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altri organi del Comune, i direttori di area limitatamente alle materie di propria competenza, espletano le funzioni previste dalle leggi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. I provvedimenti adottati dai direttori di area assumono la denominazione di 'determinazione' e vengono disciplinati oltre che dalle leggi, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART.56
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. L'assegnazione degli incarichi di direzione segue il principio della temporaneità e revocabilità degli stessi.

2. Gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento con provvedimento motivato e con procedimento che garantisca il contraddittorio.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei direttori di area tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale ed è adottata dal nucleo di valutazione.

ART. 57
Direttore Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione fra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi fra i Comuni interessati.

3. I compiti del Direttore Generale sono definiti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. A lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i direttori di area.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di inopportunità.

6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

ART.58
Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario è nominato con le modalità previste da apposita normativa dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per un periodo di durata corrispondente al suo mandato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario:

a) - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori di area e ne coordina l'attività, quando non sia stato nominato il Direttore Generale;

e) - esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.

5. Con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere stipulata convenzione per il servizio di segreteria, il cui contenuto è determinato dall'art. 10 - comma 2 - del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.

ART. 59
Vice segretario comunale

1. Il Vice Segretario, ove nominato, ha compiti di ausilio del Segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice Segretario sono cumulate con quelle di direttore di area e sono attribuite, anche temporaneamente, con provvedimento del Sindaco.

2. In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario comunale il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

3. Il coadiuvamento del Segretario da parte del Vice Segretario, significa che questi, in accordo con il Segretario, può svolgere tutte le funzioni ad esso spettanti.

4. La comune partecipazione del Segretario e del Vice Segretario alle funzioni della segreteria comunale, deve essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia dei due ruoli, rispetto alle finalità dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Essa comprende il coordinamento di attività intersettoriali ed aree di situazioni, di tematiche, di interventi, di materie, di attività e di flussi informativi che richiedono necessariamente la compresenza o la comune attività sia del Segretario che del Vice Segretario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 60
La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:

a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

ART. 61
La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.

2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

3. Il regolamento di cui al presente Capo detta ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 62
Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento di cui al comma 1 :

a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitato, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;

b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;

c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;

d) individua un apposito organo con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso, ed eventualmente con ulteriori funzioni.

ART. 63
Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

a) l'informazione sulle informazioni e sugli atti detenuti;

b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

ART. 64
Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

a) le deliberazioni comunali e le determinazioni ‘dirigenziali’;

b) gli elenchi, predisposti con cadenza mensile, degli atti esterni, non meramente esecutivi, adottati da organi individuali del Comune;

c) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

3. I verbali delle sedute degli organi collegiali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

4. Il responsabile del Servizio Segreteria autentica le copie conformi dei verbali di cui al comma precedente e ne attesta l’avvenuta esecutività.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il messo comunale attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune delle deliberazioni degli organi collegiali e delle determinazioni dei direttori di area.

ART. 65
Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

ART. 66
Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

1. L'esercizio da parte dei consiglieri del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, previsto dall'art. 15 comma 2 lett. c), è disciplinato dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile dell'unità organizzativa interessata. La determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere dell'organo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62;

b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;

c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 67
Disciplina transitoria e finale in tema di procedimento, accesso e diritto di informazione

1. Il Comune emana i regolamenti di cui ai Capi I e II del presente Titolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto.

2. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme locali vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso l'accesso dei cittadini può esercitarsi anche mediante estrazione di copia al puro costo e si esplica per tutti gli atti che vanno pubblicati per intero o in elenco all'albo pretorio. Trova inoltre immediata applicazione la disposizione dell'articolo 64.

3. Per quanto non disposto in tema di accesso dallo statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII

PROFILI FINANZIARI E CONTABILI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 68
Finanza locale

1. Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi di coordinamento della Finanza Locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune stesso ha altresì autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. L'autonomia impositiva è diretta alla copertura dei costi e dei servizi erogati nelle garanzie del pareggio del Bilancio.

4. Ferme restando le disposizioni del successivo articolo, gli strumenti di previsione contabile ed i connessi atti di programmazione sono esaminati ed approvati dal Consiglio nei modi e forme e con gli effetti stabiliti dal regolamento del Consiglio e da quello di contabilità.

ART. 69
Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Comune adotta la programmazione come metodo di gestione, attraverso:

a) la individuazione di obiettivi strategici di medio e lungo periodo;
b) la definizione di piani e di programmi di attuazione pluriennali ed annuali;
c) una gestione improntata alla logica per obiettivi.

4. Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica nonché del Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

5. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Copia del bilancio esecutivo viene depositata presso l'U.R.P., ove ne viene garantito l'accesso.

ART. 70
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale nell'anno successivo, entro il termine di legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro cui va svolto il controllo della ragioneria sugli atti di impegno e vanno rese le attestazioni di copertura ed i pareri di regolarità contabile.

ART.71
Tesoreria

1. Il Comune ha un proprio servizio di tesoreria che comprende:

a) - la riscossione di tutte le entrate e di qualsiasi altra somma di pertinenza comunale;

b) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, di contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma 2 trova applicazione l'art.55 del presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 72
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 73
Sistema dei controlli interni

1. L'Amministrazione attua un sistema di controlli interni con la finalità di:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza (imparzialità) dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, per assicurare un utilizzo ottimale delle risorse e il più elevato raggiungimento degli obiettivi (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale e con responsabilità delle aree, attraverso apposito nucleo di valutazione.

2. L'amministrazione può, inoltre, attuare un sistema di controlli interni con la finalità di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute, attraverso i piani, i programmi e gli atti di indirizzo politico, verificandone la congruenza fra i risultati ottenuti e gli obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

ART. 74
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile è esercitata:

a) dal Collegio dei Revisori;
b) dal responsabile finanziario;
c) da apposito servizio ispettivo che l'Amministrazione può attivare, definendone compiti e composizione, nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 75
Controllo di gestione

1. E' finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati annualmente e l'utilizzo economico delle risorse.

2. Attraverso la rilevazione a cadenza predeterminata, da individuarsi nel regolamento di contabilità, dei dati di attività e dei costi di gestione consente di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, di rilevare eventuali scarti rispetto ai parametri prefissati, di attivare azioni correttive per garantire la migliore efficacia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'attività amministrativa, assicurando contemporaneamente l'economicità della gestione.

3. E' esercitato da apposita struttura che opera in posizione di autonomia e risponde agli organi di direzione politico-amministrativa.

4. Per motivate esigenze può avvalersi di consulenti esterni all'ente, scelti fra esperti di comprovata esperienza.

Art. 76
Nucleo di valutazione

1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286, è istituito il nucleo di valutazione che è nominato dalla Giunta comunale ed al quale è rimesso il compito di valutare le prestazioni dei Direttori di Area.

2. L'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, con il quale si integra, ed è disciplinata, unitamente alla composizione del nucleo, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 77
Valutazione e controllo strategico

1. Sono finalizzati ad accertare il grado di effettiva attuazione delle scelte operate con i piani, i programmi e gli atti di indirizzo politico a valenza strategica, analizzandone la congruenza, verificando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi (strategici) prescelti, individuando eventuali fattori ostativi, le responsabilità in caso di mancata realizzazione, le possibili azioni di rimedio anche ai fini di migliorare la funzionalità dell'azione amministrativa.

2. Sono effettuati da apposito nucleo formato da esperti esterni all'Ente, in possesso di specifica esperienza nella materia, che riferisce agli organi politici.

3. Vengono disposti periodicamente, a cadenze intermedie al mandato amministrativo ed in ogni caso al termine di esso, per fornire alla comunità le informazioni necessarie per esprimere un meritato giudizio sull'attività di governo locale, attraverso il confronto fra le proposte di programma ed i risultati raggiunti (rendiconto di mandato).

ART. 78
Inventario dei beni comunali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario contenente l'indicazione e la valutazione dei singoli cespiti. Nella valutazione degli elementi dell'inventario devono essere osservate in quanto compatibili le norme del codice civile.

2. Al termine di ogni esercizio deve essere redatta la situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo. La situazione patrimoniale deve mettere in evidenza le variazioni intervenute nell'esercizio negli elementi dell'attivo e del passivo, distinte per variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria e per variazioni derivanti da rivalutazioni, svalutazioni , acquisti e cessioni gratuite, donazioni e altre cause.

3. La revisione anche parziale delle valutazioni deve essere effettuata periodicamente ed in ogni caso la revisione completa ogni tre anni. I criteri di revisione devono essere concordati con il collegio dei revisori.

4. Il regolamento di contabilità potrà prevedere le modalità di tenuta delle scritture per le rilevazioni delle operazioni patrimoniali.

5. Dell'esattezza dell'inventario e della conservazione dei titoli, atti e documenti relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario e il responsabile della ragioneria.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

NORME TRANSITORIE E FINALI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 79
Unione di comuni

1. Il Comune favorisce l'unione, l'associazione e la fusione con altri Comuni, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, e dell'art. 20 e seguenti della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 per l'esercizio di una pluralità di funzioni.

ART. 80
Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con questo compatibili.

ART. 81
Revisione dello Statuto

1. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'art.6 comma 4 e 5 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

2. Le proposte di modifica volte all'abrogazione dello Statuto oppure di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n.267, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

3. Abrogato.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il Consiglio, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché, la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 82
Termini e denominazioni statutarie

1. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nella presente normativa va attribuito il significato tratto dalla singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

ART. 83
Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

3. Abrogato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Testo revisionato ed agiornato, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del 23.09.2004.

Affiso all'Albo pretorio del Comune, per trenta giorni consecutivi, dal _____ al _____-.

ENTRATO IN VIGORE IL _____.

San Pietro in casale, lì _____-.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fanti Andrea